



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 08/04/2020

OGGETTO: Fornitura mascherine di protezione individuale riutilizzabili, classificate come dispositivo medico di prima classe. Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Onere: € 1351,76 = IVA compresa.

Premesso che, al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus), sono stati emessi numerosi provvedimenti dal Governo e dal Ministero per la Pubblica Amministrazione, in merito alle misure da attuare;

Visti in particolare:

- Il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, di attuazione delle disposizioni del decreto legge n. 6;
- La direttiva del Ministero per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, che fornisce "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'art. 1 del decreto legge n. 6/2020 e in particolare il punto 8 in base al quale le amministrazioni pubbliche provvedono a rendere disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti per l'igiene e la pulizia della cute, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 di ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 6/2020 che adotta misure urgenti prevenzione per il contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, a partire dall'8 marzo e fino al 3 aprile e successivi;
 - Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
 - la Circolare del Ministero della Salute del 18 marzo 2020 avente ad oggetto "Polmonite da nuovo coronavirus Covid -19 – ulteriori informazioni e precauzioni ed indicazioni operative sull'utilizzo di DPI;
 - il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 che stabilisce, fra l'altro, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare le distanze interpersonale, la previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

Ravvisata, pertanto, l'urgente necessità di dotare il personale interessato del Comune di Treviso di sistemi protettivi di sicurezza quali mascherine protettive contro il rischio di contagio da COVID-19, ed in particolare di mascherine riutilizzabili, classificate come dispositivo medico di prima classe;

Vista l'autorizzazione da parte del Settore Polizia Locale ad impegnare la spesa per la fornitura di n. 200 mascherine di protezione individuale riutilizzabili, nel capitolo di spesa 131330/10;

Atteso che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti Locali:

- sono obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisiti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006). Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge n. 135/2012, sono nulli i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

Rilevato che:

- la fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- la fornitura in oggetto del presente provvedimento comporta una spesa inferiore a euro 5.000,00 pertanto ai sensi dell'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, modificato dall'art. 1 comma 130 della legge n. 145 del 30/12/2018, non sussiste l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

Visto il preventivo di spesa del 6 aprile 2020 della ditta FARMACIE VITTORIA S.R.L. con sede legale in via Enrico Ferri n. 6 – 46027 San Benedetto Po (MN), la quale si è resa disponibile ad effettuare le seguenti prestazioni ai prezzi a fianco indicati:

- fornitura n. 200 mascherine riutilizzabili in cotone, classificate come dispositivo medico di prima classe, al prezzo di euro 5.50 /cad. + IVA al 22%;
- spesa di trasporto euro 8,00 + IVA al 22%;

per un importo complessivo di € 1.108,00 oltre IVA di legge;

Ritenuto, per quanto sopra, di impegnare a favore della ditta FARMACIE VITTORIA S.R.L., con sede legale in via Enrico Ferri n. 6 – 46027 San Benedetto Po (MN), PI/CF n. 01659930208, la spesa complessiva di € 1.351,76 IVA compresa, relativa alla fornitura di mascherine di protezione individuale, riutilizzabili in cotone, bianche, classificate come dispositivo medico di prima classe, per il personale della Polizia Locale;

Dato atto che il prezzo offerto risulta congruo e che la fornitura risulta corrispondente alle urgenti esigenze dell'Amministrazione;

Atteso che sono in corso i controlli previsti dalle linee Guida da ANAC n. 4 per vedere se risultano sussistere cause che determinano l'incapacità della suddetta Ditta a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) per la procedura in argomento è il seguente: CIG Z642CA4CD8;

Visti:

- il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 332 del 12.11.2019;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022;
- il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

- il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 1 marzo 2019 e ss.mm.ii.;

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Visto il nuovo assetto organizzativo approvato con deliberazione G.C. n. 269 dell'1.10.2018, in vigore dall' 01.04.2019;

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 136/2010;
- il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 convertito in Legge n. 94;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta FARMACIE VITTORIA S.R.L., con sede legale in via Enrico Ferri n. 6 – 46027 San Benedetto Po (MN), PI/CF n. 01659930208, la fornitura di n. 200 mascherine di protezione individuale, riutilizzabili in cotone, bianche, classificate come dispositivo medico di prima classe, per il personale della Polizia Locale, al prezzo complessivo di euro 1.108,00 oltre IVA di legge;
- 2) di impegnare, a favore della ditta FARMACIE VITTORIA S.R.L. - Cod. Ascot 48327, la spesa complessiva di € 1.351,76 IVA inclusa, imputandola al seguente esercizio finanziario, in cui la stessa sarà esigibile:

Spesa totale di competenza (IVA compresa)	Capitolo	Esigibilità	Pdcf
1.351,76	131330/10	2020	U 1.03.01.02.999

- 3) di precisare che nel rispetto dell'articolo 32, comma 14. del D.lgs 50/2016, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- 4) di comunicare l'affidamento precisando che la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;
- 5) di riservare la possibilità per l'Amministrazione Comunale di revocare l'aggiudicazione e/o di sospendere l'esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l'incapacità a contrattare della ditta aggiudicataria;

- 6) di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 7) di precisare che la liquidazione sarà effettuata a cura dell'ufficio Acquisti.

<p style="text-align: center;">DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445</p>

Io sottoscritto Dr. Flavio Elia, in qualità di Vice Segretario Generale – Coordinatore Area Amministrativa - Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

che la fornitura di mascherine di protezione per il personale dipendente di cui al presente provvedimento:

- non sono oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- comporta una spesa inferiore a Euro 5000,00, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e smi, non sussiste l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione.

Il Vice Segretario Generale
Coordinatore Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
dott. Flavio Elia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare, a favore della ditta FARMACIE VITTORIA S.R.L. - Cod. Ascot 48327, la spesa complessiva di € 1.351,76 IVA inclusa, imputandola al seguente esercizio finanziario, in cui la stessa sarà esigibile:

Capitolo 131330/10 Esigibilità anno 2020 Pdcf U 1.03.01.02.999

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 1.351,76 a favore della ditta Farmacie Vittoria s.r.l. (ascot 48327) per la fornitura mascherine di protezione individuale riutilizzabili, classificate come dispositivo medico di prima classe, imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, al cap. 131330/10 "Polizia Municipale - spesa per vestiario" (U. 1.03.01.02.999) - imp. 2020/2265;

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria